

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO DI PREVISIONE

2021-2023

A decorrere dall'esercizio finanziario 2015 gli Enti Locali applicano, in relazione alla gestione finanziaria, le nuove "disposizioni in materia di armonizzazione contabile e degli schemi di bilancio" di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il Bilancio di Previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione è triennale. Le previsioni che riguardano il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

La presente nota tecnica ha la finalità di descrivere gli elementi maggiormente significativi dello schema di bilancio di previsione 2020/2022, esprime valutazioni tecniche ed è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili, con particolare riferimento alle poste di bilancio che rappresentano novità rispetto alla tradizionale tenuta della contabilità.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Tra le novità più rilevanti emerge sicuramente il Fondo pluriennale vincolato (FPV).

L'FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputate negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questa tecnica consente di evitare la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile.

Il fenomeno dell'accumulo progressivo dei residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento contabile.

La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Entrando più nel dettaglio, nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV/U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabili agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo viene poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, nel nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviato al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata e la spesa complessiva.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2021-2023 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.), le modifiche normative che hanno impatto sul gettito e l'incertezza degli incassi legata all'emergenza COVID19. Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 201/2011 Artt. 7 e 8 del d.Lgs. n. 23/2011 Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Art. 1, commi 738-783, legge 27/12/2019 n. 160 La Legge di Bilancio 2021 n. 178/2020		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	73.458,72 (IMU) ; 17.093,00 (TASI)		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	89.285,11		
Gettito previsto nel triennio	2021	2022	2023
	88.654,72	88.654,72	88.654,72
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione			
Effetti connessi alla modifica delle aliquote			
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	<i>VEDI SOPRA</i>		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	<i>NON SONO PREVISTE AGEVOLAZIONI</i>		

TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Principali riferimento	norme	di	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Art. 1, commi 738-783, legge 27/12/2019, n. 160 che ha stabilito l'unificazione dal 2020 dell'IMU con la TASI.
-------------------------------	--------------	-----------	--

NORMATIVA RELATIVA A IMU E TASI: UNIFICAZIONE E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

IUC

IUC: La legge di bilancio 2020 ha abolire l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI; è stata "restituita" l'imposta IMU ed eliminata la TASI.

IMU: (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

La legge di bilancio 2020 disciplina l'imposta IMU ricalcando a grandi linee le impostazioni precedentemente in vigore. In particolare si stabilisce che l'IMU non si applica:

- all'abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione degli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali è prevista un'aliquota base dello 0,5 per cento che il Comune può aumentare di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari o destinate a studenti universitari soci assegnatari; - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

A decorrere dal 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esentati da IMU; mentre fino all'anno 2021 l'aliquota di base è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Rimane invariata la previgente disciplina della riduzione del 50% della base imponibile IMU sugli immobili concessi in uso gratuito a parenti di primo grado, con la sola aggiunta della previsione che l'agevolazione si estenda, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Il **comma 756** introduce una nuova disciplina delle diversificazioni delle aliquote che i Comuni potranno adottare. A decorrere dal 2021, in deroga alla manovrabilità dell'imposta concessa ai sensi dell'art 52 del d.lgs. 446/1997, i Comuni potranno diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef e del Ministero dell'innovazione tecnologica. Questa innovazione, che

*risponde ad esigenze di semplificazione e di maggior fruibilità da parte dei contribuenti e degli intermediari fiscali delle informazioni relative alle discipline del prelievo adottate in sede locale, pur limitando l'attuale quadro di autonomia comunale, dovrà assicurare tuttavia un ventaglio ampio, ma definito, di possibilità che saranno dettagliate da apposito decreto del Mef, sentita la Conferenza Stato-Città, entro il primo semestre 2020. Sotto il profilo operativo, il **comma 757** prevede l'obbligo dei Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote mediante l'accesso all'applicazione disponibile sul portale del Federalismo fiscale, anche nel caso in cui il Comune non intenda adottare aliquote differenziate rispetto alle misure di riferimento. Mediante l'accesso all'applicazione, il Comune avrà la possibilità di elaborare il prospetto delle aliquote prima della delibera di Consiglio.*

*Un punto cruciale della riforma è costituito proprio nel fare del prospetto parte integrante della delibera che, se pubblicata senza prospetto, non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 762 a 772 derivanti dalla pubblicazione sul sito del Dipartimento delle finanze (non ha efficacia). Le modalità di elaborazione e trasmissione al Dipartimento delle finanze del Mef, del prospetto delle aliquote sono stabilite con lo stesso decreto di cui al comma 756. Il **comma 762** conferma le scadenze di pagamento dell'IMU e delle TASI. La prima rata, entro il 16 giugno, è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata, saldo annuale da versare entro il 16 dicembre, è pari al conguaglio sulla base delle aliquote del prospetto pubblicato sul portale del Dipartimento delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno. La norma reca quindi una semplificazione rispetto al previgente regime IMU-Tasi, che – almeno formalmente – richiedeva che la rata di acconto dovesse essere pari alla metà dell'imposta dovuta per l'anno. Il contribuente può decidere di versare il dovuto in un'unica rata entro il 16 giugno.*

In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, mentre il versamento della rata a saldo è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito informatico del Mef.

Considerato che il comma 779 prevede che le aliquote e i regolamenti Imu relativi all'anno 2020 potranno essere approvati non oltre il 30 giugno, ovvero entro il giorno successivo a quello concesso al Mef per emanare il decreto e che i termini di approvazione del bilancio sono ad oggi fissati al 31 marzo 2020, al momento attuale a causa della tempistica e della sovrapposizione normativa sopra descritta, non è possibile per l'Ente approvare le aliquote Imu che dovranno esserlo, in deroga agli ordinari termini, per il solo 2020, entro il 30 giugno 2020 (art. 1 comma 779 della Legge 160/2019), tale possibilità è anche in deroga all'art. 172 del Tuel, ovvero alla norma che prevede l'allegazione al bilancio comunale di previsione anche delle delibere con le quali sono determinate le aliquote d'imposta; si fa comunque presente che per poter inserire in bilancio il gettito atteso le aliquote sono state considerate in modo tale da confermarne il gettito totale rimandando ad un momento successivo e con apposita deliberazione l'approvazione delle aliquote.

Per quanto riguarda il Comune di San Didero le aliquote IMU per l'anno 2020 erano le seguenti e non si intende modificarle per gli anni 2021/2023:

- ALIQUOTA DI BASE (Altri fabbricati compresi gli immobili della categoria D e le aree fabbricabili): 0,96 PER CENTO;
- ALIQUOTA 0,96 PER CENTO per l'unità immobiliare ad uso abitativo (categoria da A1 ad A9) adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2C/6-C/7) concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di I° grado in linea retta (genitori–figli), che la occupino quale loro abitazione principale e vi risiedano anagraficamente;
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze esclusivamente per le categorie catastali A/1 A/8 A/9 (massimo 1 unità per categorie C2, C6 e C7): 0,55 PER CENTO – detrazione di € 200,00
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE:
Essenti poiché comune in zona montana Istat.

Il comma 48 della Legge 178/2021 stabilisce, inoltre che a decorrere dal 2021 l'IMU dovuta su una sola unità immobiliare ad uso abitativo, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in

Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti sul territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia è ridotta del 50%. È stato previsto un fondo di 12 milioni per il ristoro ai comuni da ripartire con apposito decreto. Per l'anno 2021 i c.d. "beni merce" ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che non risultano sono tassabili ai fini IMU (aliquota base 1 per mille con possibilità di aumentarla fino al 2,5 per mille o diminuirla fino all'azzeramento). Dal 2022, tali immobili saranno esonerati senza alcun riconoscimento del minor gettito da parte dello Stato.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Delibera ARERA 443/2019/RIF del 31/10/2019		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	58.000,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	58.448,70		
Gettito previsto nel triennio	2021	2022	2023
	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	<p><i>Nel triennio le tariffe della TARI verranno calcolate di anno in anno secondo i criteri stabiliti dall'ARERA con delibere n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, 493/2020 del 24 novembre 2020 e successive modificazioni.</i></p> <p><i>Per l'anno 2021, non avendo ancora ricevuto il PEF Arera 2021 e a causa del perdurare dell'emergenza COVID si auspica, pur nell'incertezza dovuta all'attuale mancanza di governo, che sia approvato quanto previsto dall'art. 154-bis il DDL Bilancio:</i></p> <p>1. <i>A decorrere dal 2021, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.</i></p> <p>2. <i>Per l'anno 2021, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della</i></p>		

	<i>TARI e della tariffa corrispettiva adottati per l'anno 2020, anche per l'anno 2021, provvedendo entro il 31 dicembre 2021 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2021 ed i costi determinati per l'anno 2020 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2022.</i>
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	<i>Sono applicati i parametri previsti dalla legge che vengono fissati nel rispetto degli importi minimo e massimo all'interno delle categorie.</i>
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	<i>Riduzioni per biocomposter e buone pratiche</i>

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	43.386,03 criterio di cassa		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	40.909,74 criterio di cassa		
Gettito previsto nel triennio	2021	2022	2023
	47.970,00	64.800,00	64.800,00

Effetti connessi al perdurare dell'emergenza epidemiologica COVID 19	<p><i>Si presume un calo dell'addizionale comunale IRPEF che verrà quantificato nel corso dell'anno e compensato da applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da risorse COVID non utilizzate nel 2020; Il minor gettito dell'Addizionale comunale IRPEF è determinato:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>dai dati sull'andamento del PIL e dall'incidenza della cassa integrazione sui redditi dei lavoratori dipendenti;</i> - <i>dall'elevato numero di contratti a tempo determinato non rinnovati dalle imprese in crisi;</i> - <i>dagli effetti dell'emergenza sanitaria sui redditi dei lavoratori autonomi;</i> - <i>dall'esenzione ai fini del concorso della base imponibile irpef del reddito tassabile dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli prorogata, dal Ddl bilancio 2021 anche per l'anno prossimo;</i>
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	<i>A partire dal 2021 si è stabilito di aumentare l'aliquota dallo 0,50% allo 0,80%;</i>
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	<i>Nessuna agevolazione</i>
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	<i>Nessuna agevolazione</i>

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

Principali norme di riferimento	Capo II del d.Lgs. n. 507/1993 Art. 1, commi 816-847, l. 160/2019 la TOSAP sarà sostituita dal Canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	2.426,94
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	2.736,52 (comprensivo di contributo dello Stato per emergenza Covid-19)
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	A partire dal 2021 la TOSAP è stata sostituita dal Canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Principali norme di riferimento	Capo I del d.Lgs. n. 507/1993. Art. 1, comma 739, della l. 208/2015 Art. 1, commi 816-847, l. 160/2019 l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni saranno sostituiti dal Canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	602,90
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	634,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	Dal 2021 sono state sostituite dal Canone unico

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 816-847, l. 160/2019: l'imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni e la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche sono stati sostituiti dal canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	Dal 2021 è stato istituito il Canone unico

<p>Effetti connessi alla modifica delle tariffe</p>	<p>Nel 2021 vengono approvate le tariffe del Canone unico che devono assicurare parità di gettito delle “vecchie entrate” soppresse.</p> <p>Il canone per le occupazioni permanenti del territorio con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (energia elettrica, gas, acqua, calore, radiotelevisione e telecomunicazione ed altri servizi di rete) è regolamentato dall’art. 831 della L. 160/2019, così come modificato dall’art. 848 della L. 178/2020 come di seguito: <i>“Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione dell’occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria di euro 1,50; in ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800 (Art. 1, comma 831, della L. 160/2019 così come modificato dall’art. 848 della Legge 178 del 30 dicembre 2020). Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente ed è comunicato al Comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in un’unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all’art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.</i></p>
<p>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge e dal Regolamento</p>	<p><i>Le agevolazioni previste dalla normativa e dal regolamento comunale trovano copertura all’interno del bilancio.</i></p>

Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

PROVENTI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA

Sono previsti € 2.000,00 per recupero IMU tenuto conto del ridotto numero di dipendenti e del periodo di emergenza COVID19.

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE

Il fondo di solidarietà comunale 2021 è stato aumentato rispetto al 2020 sulla base delle disposizioni dettate dai commi 791, 792 e 793 della Legge di Bilancio 2021, n. 178 del 30 dicembre 2020;

PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA

Al momento attuale non è stato previsto un gettito derivante dalla riscossione di proventi per sanzioni al codice della strada, è stato deliberato il riparto secondo la normativa vigente, qualora si verificassero delle riscossione si provvederà ad utilizzare le somme introitate secondo la normativa vigente e si provvederà, ove dovuto, ad effettuare il riversamento delle quote parti agli enti/ministeri di competenza.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione aree a standard.

I proventi vengono destinati alla copertura di spese in conto capitale per manutenzione patrimonio comunale e sistemazione strade, piazze e parcheggi.

Le previsioni di entrata derivanti dal rilascio di permessi a costruire sono state quantificate in € 10.000,00 per il 2021 ed € 5.000,00 per gli anni 2022/2023;

Le previsioni di entrata derivanti da monetizzazione di aree sono state quantificate in € 4.318,54 per il solo anno 2021;

È stato previsto il trasferimento di € 100.000,00 quale contributo dello Stato (ai sensi dell'art. 1, commi dal 29, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020 così come integrato con decreto dell'11 novembre 2020), che prevedeva per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile.

È stato previsto il trasferimento di € 81.300,81 quale contributo dello Stato (ai sensi dell'art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, 58) per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale per l'anno 2021;

Sono stati previsti i "Fondi per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza" di cui all'articolo 1, comma 51 bis della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, introdotti dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 per l'importo di € 22.204,00 relativo all'Intervento di miglioramento sismico edificio scolastico sito in via Abegg n. 12 e per l'importo di € 51.387,14 relativo all'intervento di ampliamento edificio scolastico sito in via Abegg n. 12 a seguito di verifiche sismiche;

È stato, altresì, iscritto il contributo regionale di € 44.119,19 (D.G.R. n. 11-541 del 22 novembre 2019 e s.m.i. – concessione di contributi agli enti territoriali danneggiati dagli eventi atmosferici dei mesi

di giugno, luglio, agosto e settembre 2019) per ripristino del muro di sostegno e della sede bitumata, realizzazione di condotta di smaltimento acque meteoriche di Via Frassinere;

È stato, infine, inserito nella parte entrata il Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (€ 15.246,03) e di parte investimenti (€ 354,077,96) derivante dal riaccertamento ordinario dei residui 2020 e contestuale variazione al bilancio provvisorio 2021/2023, effettuato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 22 febbraio 2021;

Si ricorda che il Fondo Pluriennale Vincolato che è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Garantisce la copertura di spese impegnate ma imputate agli esercizi futuri Il FPV è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

SPESA INVESTIMENTI

Relativamente al triennio 2021/2023 la programmazione delle spese in conto capitale prevede:

- a) nuovi investimenti da trasferimenti in conto Capitale per un totale di € 299.011,14 e da OOUU per un totale di € 10.000,00 e da monetizzazione di terreni per un totale di € 4.318,54:
 - Sistemazione strade, piazze parcheggi € 44.119,19
 - € 4.318,54
 - Interventi ai sensi L. 160/2019 € 100.000,00
 - Miglioramento sismico edificio scolastico € 22.204,00
 - Studi, progettazione, ampliamento scuola € 51.387,14
 - Sistemazione straordinaria strade € 81.300,81
 - Manutenzione straordinaria patrimonio € 10.000,00
 - € 313.329,68
- b) Interventi da completare da Fondo pluriennale vincolato parte capitale:
 - Miglioramento sismico edificio scolastico € 285.997,51
 - Ristrutturazione e lavori Casaforte € 15.948,08
 - Interventi sistemazione strade € 5.612,00
 - Costruzione deposito mezzi comunali € 8.739,82
 - Informatizzazione € 9.510,00
 - Lavori efficientamento energetico € 25.274,45
 - Messa in sicurezza strade € 3.444,60
 - € 354.077,96

Fondo Pluriennale Vincolato pari a € 354.077,96 che è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Garantisce la copertura di spese impegnate ma imputate agli esercizi futuri Il FPV è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Entrate Extratributarie

Le entrate da vendita ed erogazione di servizi sono state previste in funzione dell'emergenza sanitaria COVID-19 che già dal precedente anno ha limitato tutte le attività, di conseguenza anche le entrate proprie dell'Ente.

Altre entrate in conto capitale

Le previsioni di entrata derivanti dal rilascio di permessi a costruire per il presente anno vengono destinate interamente (100%) alla copertura delle spese di investimento ed in modo specifico per la manutenzione straordinaria del patrimonio comunale.

Partite di giro

Servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni

riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

Accensione di Mutui e prestiti

Non sono previste assunzioni di mutui.

ELENCO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI

Il Comune di San Didero detiene partecipazioni nei seguenti organismi:

A.C.S.E.L. spa quota capitale sociale 0,39%

S.M.A.T. spa quota capitale sociale 0,00002%

I bilanci delle società partecipate sono disponibili allo specifico indirizzo internet di ciascuna di esse.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio

contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. È ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza+residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio. L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento. Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati extracontabili.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevedeva, per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore;

Il comma 79 della Legge di Bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019, consentiva agli enti locali che nell'esercizio precedente a quello di riferimento avessero registrato indicatori di pagamento dei debiti commerciali rispettosi delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%. La norma amplia la capacità di spesa di tali enti.

Gli indicatori in questione sono l'indicatore di riduzione del debito pregresso e quello di ritardo annuale dei pagamenti.

L'art. 107 bis del D.L. 18/2020 "Scaglionamento di avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali" in vigore dal 30/04/2020 così come modificato dalla Legge 24/04/2020, n. 27 stabilisce:

1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

I dati del 2019 verranno quindi conteggiati due volte. Lo scopo è evitare di effettuare maggiori accantonamenti a FCDE tenuto conto che nel 2020 si potrebbe verificare un calo delle entrate derivante dagli effetti Covid.

Sul bilancio di previsione 2021/2023 la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata cautelativamente applicata al 100% anche se sono stati rispettati gli indicatori di pagamento dei debiti commerciali di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b) e precisamente debito commerciale residuo al 31/12/2020 pari a zero e indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali come fissati dall'art. 4 del D.Lgs 231/2002 (-10,31);

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli. Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono quelle relative alla riscossione della Tariffa Rifiuti (TARI) (entrata tributaria non accertata per cassa)

PROSPETTO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' ANNI 2021-2023
METODOLOGIA DI COSTRUZIONE:

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018		%
Siscossione comp + residui	52.222,00	62.775,85	59.000,00	58.000,00	58.448,70		
Accertamenti ruolo	57.760,32	61.712,37	58.563,07	58.081,12	51.999,95		
Accantonamento anno 2021	€ 2.478,00						100
Accantonamento anno 2022	€ 2.478,00						100
Accantonamento anno 2023	€ 2.478,00						100

FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

Dal 1.1.2021 scatta l'obbligo di accantonamento in bilancio di un Fondo di Garanzia debiti commerciali (da quantificare entro il 28 febbraio con delibera di Giunta da adottare anche in esercizio provvisorio e non soggetta a ratifica consiliare in quanto la norma individua la competenza espressamente in capo all'organo esecutivo) se si verificano almeno una di queste condizioni:

- lo stock di debito commerciale scaduto al 31.12.2020 e non pagato e desunto da Pcc non si è ridotto di almeno il 10% rispetto allo stock di debito commerciale scaduto e non pagato al 31.12.2019. L'accantonamento non scatta se lo stock di debito scaduto al 31/12 è uguale o minore al 5% del totale delle fatture ricevuto nell'anno;
- non sono stati rispettati i termini di pagamento: in questi casi l'accantonamento è calcolato con % diverse a seconda dei tempi di ritardo;
- non sono stati effettuati alcuni adempimenti normativi previsti dal comma 868 della legge 145/2018.

Il Comune di San Didero, avendo lo stock di debito scaduto al 31/12 pari a zero, avendo un tempo medio di ritardo ponderato pari a -10 giorni, come risulta dalla Piattaforma dei Crediti commerciali (PCC), ed avendo effettuato tutti gli adempimenti normativi previsti dal comma 868 della legge 145/2018, non è soggetto all'obbligo di accantonamento in bilancio del Fondo di garanzia debiti commerciali.

FONDI DI RISERVA

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e massimo 2% delle spese correnti iscritte in bilancio), e precisamente 0,33% per il 2021, 0,33% per il 2022 e 0,33% per il 2023. *Non facendo* l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria *non è* necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.

Per l'anno 2021 è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di €. 3.000,00 pari allo 0,290 (min 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del d.Lgs. n. 267/2000. **Non sono previsti accantonamenti per passività potenziali.**

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Comune di San Didero non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Nella stesura del bilancio si è tenuto conto delle disposizioni previste del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, e in particolare:

1. Non sono previste spese di sponsorizzazioni,
2. Non sono previste spese per collaborazioni, consulenze, studi e ricerca,
3. Non sono previste spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza,
4. Nel 2020 non sono previste spese per acquisto e noleggio autovetture o acquisto di buoni-taxi, mentre le spese di manutenzione saranno oggetto di attento controllo,
5. Le spese per la formazione sono state inserite in Bilancio rispettando le limitazioni rispetto a quanto impegnato nel bilancio 2009, con il tentativo di partecipare ai corsi gratuiti che vengono proposti nell'anno, nel caso di diversa necessità di spesa si valuterà come procedere sempre nel rispetto della normativa e in relazione al parere espresso dalla Corte dei Conti per il Piemonte con delibera n. 55/2011/SRCPIE/PAR;

La spesa di personale

Secondo quanto stabilito dalla Legge di stabilità per l'anno 2021 la spesa del personale, deve essere contenuta entro il valore medio del triennio 2011/2013 nel caso di enti già soggetti al Patto di stabilità interno, mentre quella degli enti che non erano soggetti al Patto non deve superare l'ammontare del 2008, in entrambi i casi al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP e con esclusione degli oneri per i rinnovi contrattuali.

Come da prospetto sottoriportato il Comune di San Didero rispetta il vincolo di spesa del personale 2021 non superiore alla spesa del 2008, ed anche secondo i nuovi parametri e relative componenti escluse, di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e relativo D.P.C.M. attuativo del 17.3.2020.

		ANNO	
<u>Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno</u>		2021	
	ANNO	VALORE	FASCIA
Popolazione al 31 dicembre	2019	528	a
		ANNI VALORE	
Spesa di personale al netto IRAP - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. tabella di dettaglio)	2019	129.391,94 €	
		2017	479.940,62 €
		2018	430.923,26 €
		2019	446.222,14 €
Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio			
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		452.362,01 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2019	3.322,66 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		449.039,35 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette	(a)		28,82%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(b1)		29,50%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(b2)		33,50%
Incremento TEORICO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (solo se (a) < o = (b))	(c)	3.074,67 €	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM	2021		23,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2	(d)	29.760,15 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato	(e)	3.074,67 €	
Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1)	(f)	132.466,61 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio)	(g)	0,00 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali	(e+g)	3.074,67 €	
Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2	(h)	3.074,67 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2021	132.466,61 €	

SPESE PERSONALE	ENTI NON SOGGETTI AL PATTO	PREVISIONI DI BILANCIO
	2008	2021
SPESE MACROAGGREGATO 101	145.728,76	128.580,00
SPESE MACROAGGREGATO 102	8.229,57	8.807,00
SPESE MACROAGGREGATO 104		6.000,00
ALTRE SPESE: MENSA	1.211,63	0,00
COMPONENTI ESCLUSE	10.508,80	7.389,72
TOTALE SPESA	144.661,16	135.997,28

Gestione associata di funzioni

In merito agli obblighi posti dalla legge sulla gestione associata di funzioni il Comune di San Didero ha in questo momento adempiuto a tale normativa con lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali f) “organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani” attraverso l’Azienda consortile Valsusa (ACSEL Spa) ed il Consorzio obbligatorio del bacino 15 “Ambiente Dora Sangone” C.A.DO.S., g) “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione” attraverso il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale “Valle di Susa” CON.I.S.A, h) “edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici” gestita in convenzione tra i Comuni di Sant’Antonino di Susa, Borgone Susa, Villar Focchiardo, Vaie e San Didero, e) “attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi” in capo all’Unione Montana, come pure i servizi SUAP, Asili nido e Sportello forestale.

L’Avanzo di amministrazione presunto.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione;
- derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
- gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2021 - 2023 viene presentata prima dell’approvazione del Rendiconto di gestione 2020, al momento non si dispone del dato dell’avanzo di amministrazione del 2020 accertato ai sensi di legge; non viene comunque prevista l’applicazione di quote di avanzo di amministrazione presunto, al bilancio 2021/2023.

Con la predisposizione del bilancio per il triennio 2020/2022, si è provveduto alla quantificazione dell’avanzo di amministrazione presunto per l’esercizio 2020, come esposto nell’allegato “tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione presunto” cui si rimanda.

San Didero, 08/03/2021

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
CIRESA Emanuela